



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Equity partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Josef Vieider
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner
Dott. Stefan Lanznaster

Partner

Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.sa Elena Gattolin
Dott.sa Sabrina Tabiador
Dott.sa Monika Mattivi
Dott. Christian Gentilini
Dott.sa Serena Giacomozzi
Dott.sa Giulia Fortin
Dott. Luca Crepaz
Dott. Maximilian Crazzolara
Dott. Roberto Convento

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile
Antonio Gocev

A tutti i clienti

Circolare n° 28/2026

Bolzano, 15 giugno 2026

Oggetto: Proroga dei termini di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2026 per i versamenti di imposte di imprese e professionisti soggetti ISA e forfettari

Come già negli anni precedenti, anche quest'anno è stata concessa una proroga per il pagamento delle imposte (questa volta però non all'ultimo momento!): Con il DL n. 89 del 22 maggio 2026 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, in vigore dal 23 maggio 2026) è stato ridefinito il calendario dei pagamenti. La misura è stata adottata in particolare per facilitare la gestione pratica delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità (ISA) e per l'adesione al concordato preventivo biennale.

In particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto disciplina i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA (comprese le imposte accessorie), dovuti da imprese e liberi professionisti soggetti ISA o in regime forfettario al 30 giugno 2026, rinviandoli a lunedì 20 luglio 2026, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione.

Trattandosi di un decreto legge, sono fatte salve eventuali modifiche nel corso della conversione in legge.

Imprese e liberi professionisti soggetti agli ISA o in regime forfettario

I seguenti contribuenti potranno versare i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative



al 2025 entro il 20 luglio 2026:

- Lavoratori autonomi, comprese le associazioni professionali, nonché imprese (imprese individuali, società di persone e società di capitali) che svolgono un'attività per la quale sono stati emanati gli indici di affidabilità (ISA) e che, in base al fatturato realizzato, rientrano nell'ambito di applicazione degli stessi. A tal fine, i ricavi nel 2025 non devono aver superato i 5.164.569 euro. È irrilevante se, nel caso specifico, gli indici non siano applicabili a causa di determinati motivi di esclusione (ad es. primo o ultimo anno di attività);
- la proroga riguarda espressamente anche le imprese e i liberi professionisti che applicano uno dei due regimi forfettari, e quindi anche i contribuenti per i quali sussiste in realtà un motivo di esclusione dall'applicazione degli indici ISA;
- la proroga si applica anche ai soci delle suddette imprese, ai liberi professionisti e alle società ai quali, in base al principio della tassazione trasparente, vengono attribuiti in "trasparenza" i relativi redditi (ad esempio, soci di società di persone e di società di capitali trasparenti, soci di studi professionali associati, nonché membri di imprese familiari).

Non possono fruire della proroga di cui sopra imprese e professionisti, che nel 2025 hanno superato la soglia dei 5.164.569 Euro di ricavi o che esercitano un'attività principale, per la quale non sono previsti gli ISA. In particolare, sono escluse le holding di partecipazione e le imprese agricole tassate in base alle rendite catastali.

Quali pagamenti sono interessati dalla proroga

La proroga senza interessi riguarda, in linea di principio, tutti i pagamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi (IRPEF e IRES) e dalla dichiarazione IRAP relative al periodo d'imposta 2025, con scadenza il 30 giugno 2026, o che sono direttamente collegati a tale termine. In particolare, sono interessati i seguenti pagamenti:

- i pagamenti del saldo relativi a IRPEF, IRES e IRAP per il 2025, nonché le corrispondenti prime rate di acconto per il 2026;
- il pagamento del saldo 2025 relativo alla sovrattassa regionale IRPEF, nonché il pagamento del saldo 2025 e la prima rata 2026 relativi alla sovrattassa comunale IRPEF;
- il saldo 2025 e la prima rata in acconto 2026 relativi alla cedolare secca sui redditi da locazione;
- l'imposta sostitutiva del 15% o del 5% per le imprese e i liberi professionisti soggetti al regime forfettario;
- ulteriori imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da versare entro il 30 giugno, comprese quelle relative al concordato preventivo biennale;
- imposte sul patrimonio IVIE e IVAFE;
- eventuale adeguamento facoltativo dell'IVA agli indici ISA.

La proroga riguarda inoltre il pagamento del saldo IVA per il 2025, a condizione che, nell'ambito



della dichiarazione IVA annuale, sia stata scelta la proroga già nota dalla scadenza ordinaria del 16 marzo ai termini di pagamento delle imposte sul reddito. Tale differimento autonomo dell'IVA rimane, come in precedenza, soggetto a interessi, pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Devono essere inclusi nella proroga anche i contributi e le tasse la cui scadenza fa riferimento direttamente ai termini delle imposte sul reddito o dell'IRAP. Tra questi rientrano in particolare:

- i contributi all'assicurazione artigiani e commercianti dell'INPS;
- nonché il diritto annuale della Camera di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'ulteriore proroga comporta un costo dello 0,80%

Una novità sostanziale rispetto agli anni precedenti riguarda la proroga a pagamento: qualora il pagamento non venga effettuato entro il 20 luglio 2026, sarà possibile regolarizzare la posizione entro un ulteriore termine di 30 giorni, ovvero praticamente fino al 20 agosto 2026, con una maggiorazione ora dello 0,80% (anziché dello 0,40% come in precedenza). In riferimento al periodo dal 20 luglio al 20 agosto 2026, tale maggiorazione corrisponde a un tasso di interesse annuo calcolato pari a circa il 9,4%. In caso di pagamento rateale, invece, sulle rate successive alla prima si applica il tasso di interesse legale sulle rate, attualmente pari allo 0,33% al mese, che corrisponde a circa il 4% annuo.

Raccomandazione: qualora sia possibile versare la prima rata entro il 20 luglio 2026, il pagamento rateale risulta generalmente più vantaggioso rispetto alla semplice proroga del pagamento al 20 agosto 2026, poiché la maggiorazione dello 0,80% grava sull'intero importo dell'imposta, mentre gli interessi di rateizzazione gravano solo sulle rate successive.

Esempio per un versamento di imposte di 100.000 Euro e pagamento in due rate:

Variante	Versamento 20.07.2026	Versamento 20.08.2026	Aggravio costi
Proroga	0	100.800	800
2 rate	50.000	50.165	165

Persone fisiche

Le persone fisiche che non hanno redditi di impresa o di lavoro autonomo (nemmeno in partecipazione) versano le imposte a saldo 2025 ed in acconto 2026 **entro il 30 giugno 2026** (comprese addizionali regionali e comunali, IVIE ed IVAFE ecc.). Con la **maggiorazione dello 0,4%** il pagamento può essere effettuato **fino al 30 luglio 2026**.



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Società di capitali

Le società di capitali che non sono soggette agli ISA in base al volume di ricavi o che hanno l'esercizio a cavallo dell'anno, non sono toccate dal DL 89/2026 e seguono gli usuali termini di versamento. Se il **bilancio** viene **approvato** entro il termine più lungo dei 180 giorni **a partire dal mese di giugno 2026**, le imposte potranno essere versate **entro il 31 luglio 2025**, e con la maggiorazione dello 0,4% entro il 31 agosto 2026.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti


Josef Vieider